



Città di Legnano

COMUNE DI LEGNANO

PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (T.I.A.)

In vigore dal 01 gennaio 2006

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.27 del 28/02/2006

Modificato con Delibera C.C. n. 27 del 20/03/2007

Modificato con Delibera C.C. n. 39 del 27/04/2010

Modificato con Delibera C.C. n. 45 del 07/04/2011

INDICE

TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.)

- Art. 1**
Oggetto del Regolamento
- Art. 2**
Istituzione della tariffa
- Art. 3**
Obbligazione tariffaria
- Art. 4**
Modalità di realizzazione del servizio
- Art. 5**
Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 6**
Superficie tariffabile, motivi della tariffazione e soggetti passivi
- Art. 7**
Locali e aree non tariffabili
- Art. 8**
Distributori di carburante
- Art. 9**
Esenzioni e Riduzioni
- Art. 10**
Ulteriori agevolazioni
- Art. 11**
UtENZE non domestiche - esclusioni
- Art. 12**
Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi
- Art. 13**
UtENZE non stabilmente attive
- Art. 14**
Tariffa giornaliera
- Art. 15**
Agevolazioni per la raccolta differenziata
- Art. 16**
Il trattamento dei dati

TITOLO II DENUNCE-ACCERTAMENTO-RISCOSSIONE

- Art. 17**
Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione
- Art. 18**
Numero di persone occupanti i locali
- Art. 19**
Poteri del soggetto gestore del servizio
- Art. 20**
Omessa, infedele ed incompleta denuncia
- Art. 20 bis**
Avviso bonario di pagamento
- Art. 21**
Riscossione volontaria e coattiva
- Art. 22**

Conguagli

Art. 23

Rimborsi

Art. 24

Interessi moratori

Art. 25

Termini per la contestazione delle fatture

Art. 26

Tributo ambientale

Art. 26 bis

Disposizioni comuni

Art. 26 ter

Obblighi del Gestore

TITOLO III

SISTEMA DI TARIFFAZIONE

Art. 27

Sistema di tariffazione

Art. 28

Determinazione della tariffa

Art. 29

Componenti di costo

Art. 30

Metodo utilizzato

Art. 31

Determinazione dei coefficienti per le utenze domestiche

Art. 32

Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tariffa

Art. 33

Assegnazione delle utenze alle classi di attività

Art. 34

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

Art. 35

Calcolo della tariffa per le utenze attività

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36

Entrata in vigore

Art. 37

Abrogazioni

Art. 38

Norme transitorie

Art. 39

Norme di rinvio

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TARIFFA IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.)

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tariffa d'Igiene Ambientale (T.I.A.) per la gestione dei rifiuti urbani, prevista dall'art. 49 del D.Lgs.5 Febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.P.R. 27 Aprile 1999 n. 158, e in particolare stabilisce condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 2

Istituzione della tariffa

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati è istituita la tariffa dal 01/01/2006 sulla base del comma 2, art.49 del D.Lgs.22/97.
2. La tariffa di cui al comma 1 è determinata in base alla tariffa di riferimento secondo quanto disposto dall'art.2 del DPR 158/99.
3. La tariffa è determinata dal Comune di Legnano sulla base del piano finanziario ed è applicata e riscossa dal soggetto Gestore, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.
4. La Giunta Comunale, acquisito dal Gestore del Servizio il piano finanziario di cui all'art. 8 del citato DPR 158/1999, delibera annualmente la tariffa entro i termini stabiliti per legge, assicurando l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio.
5. In caso di mancata adozione della delibera entro il termine sopra indicato, si intendono prorogate le tariffe già in vigore.

Art. 3

Obbligazione tariffaria

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio, oppure è variata o modificata, l'occupazione dei locali o aree.
2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e aree, dà diritto alla disapplicazione della tariffa a decorrere dalla data di presentazione della denuncia di cessazione oppure, se più favorevole al contribuente, dalla data di inizio di una nuova utenza per i medesimi locali ed aree.
3. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui la stessa si è verificata, la tariffa non è dovuta per le annualità

successive se il contribuente, che ha prodotto denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione di locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 4

Modalità di realizzazione del servizio

1. Il servizio di gestione rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento; a esso si fa riferimento per tutti gli aspetti relativi all'applicazione della tariffa quali, ad esempio, le zone servite, la distanza e capacità dei contenitori, la frequenza di raccolta.

Art. 5

Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del Gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio. Detta situazione deve essere fatta constatare, al suo verificarsi, al Gestore del servizio con atto di diffida.

Art. 6

Superficie tariffabile, motivi della tariffazione e soggetti passivi

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata:
 - per i locali: al netto dei muri;
 - per le aree scoperte operative: sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.

2. La tariffa è dovuta a fronte dello svolgimento del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati.
3. La tariffa è dovuta per la detenzione, l'occupazione o l'uso di locali e aree scoperte indipendentemente dal loro utilizzo purché operative, anche applicando le esclusioni ed esenzioni indicate nel presente Regolamento.
4. La tariffa è dovuta da tutte le persone, fisiche o giuridiche, che a qualsiasi titolo detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 3 del presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.

5. Nel caso di locali o aree affittate in modo saltuario o occasionale, la tariffa è dovuta dal proprietario. Per affitto saltuario o occasionale si intende quello che abbia durata uguale o inferiore all'anno.
6. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali e aree scoperte di uso comune e a corrispondere la relativa tariffa. Restano a carico dei singoli occupanti o detentori gli obblighi di corrispondere la tariffa, per i locali o aree scoperte in uso esclusivo.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
8. Per le parti comuni del condominio, detenute in via esclusiva e sottratte all'uso comune, l'obbligazione di denuncia e di corrispondere la tariffa è a carico di chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.

Art. 7

Locali e aree non tariffabili

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino non utilizzabili per tutto l'anno. Tali condizioni devono essere indicate nella denuncia originale o nella sua variazione e devono essere controllabili mediante verifiche dirette e/o produzione di idonea documentazione.
2. In particolare non sono soggetti alla tariffa:
 - a) le unità immobiliari non utilizzate, prive di utenze (gas, acqua, energia elettrica) oppure di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di mancato utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione;
 - b) le aree scoperte non operative (ad es. quelle pertinenziali o accessorie a locali tariffabili quali balconi, terrazze, giardini, posteggi per autoveicoli all'aperto, ecc.);
 - c) i fabbricati destinati a uso agricolo effettivamente utilizzati come tali (stalle, serre, ecc.);
 - d) i volumi tecnici (celle frigorifere, locali caldaia, centrali elettriche, ascensori, serbatoi ecc.);
 - e) le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile (scale, corridoi, androni, ecc.);
 - f) le parti degli impianti sportivi, coperte o scoperte, in cui si svolge effettivamente l'attività sportiva;

- g) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
- h) le soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a mt. 1,5;
- i) gli edifici adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato;
- j) i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.

Art. 8

Distributori di carburante

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburante sono soggetti a tariffa tutti i locali in base al loro utilizzo, le superfici coperte (intendendosi per tali le pensiline, le tettoie e similari) e le aree scoperte adiacenti gli impianti di erogazione per una superficie convenzionale calcolata applicando una distanza di 3 metri lineari dall'erogatore su ciascun lato.
2. Sono comunque escluse le seguenti superfici scoperte:
 - le aree non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
 - le aree dove insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, incluse le aree di parcheggio;
 - le aree scoperte adibite a verde.
 -

Art. 9

Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dall'applicazione della tariffa:
 - a) i soggetti che versano in condizioni di grave e comprovata situazione di disagio socio-economico accertata dal settore Servizi Sociali;
 - b) le famiglie composte da una o due persone entrambe di età non inferiore a 65 anni, residenti nel Comune, a condizione che siano titolari di pensioni, per un reddito imponibile complessivo non superiore a Euro 8.000 se trattasi di una sola persona, o non superiore a Euro 13.000 se trattasi di nuclei di 2 persone. Non si ha diritto all'esenzione in caso di presenza di redditi imponibili diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione dei redditi derivanti dal possesso della prima casa e relative pertinenze.

La suddetta esenzione si estende, inoltre, ai nuclei familiari, come sopra definiti, in cui vi sia anche la presenza di uno o più soggetti portatori di handicap. L'eventuale reddito di tali soggetti non verrà conteggiato ai fini del superamento o meno del limite reddituale come sopra definito.

Per godere dell'esenzione, gli interessati devono far pervenire annualmente al competente ufficio Comunale la relativa domanda corredata dal modello UNICO o 730 o, in mancanza di essi, dal certificato di pensione (mod. CUD). In caso di presentazione del modello CUD il contribuente dovrà rilasciare apposita autocertificazione in cui si attesta l'assenza di altri redditi imponibili, nonché di proprietà immobiliari diverse dalla prima casa e relative pertinenze. L'esenzione avrà validità dalla data di presentazione della domanda e sino alla permanenza delle condizioni che hanno determinato l'esenzione;

2. La tariffa, relativa alle scuole di ogni ordine e grado, viene ridotta del 50%.
3. Relativamente all'applicazione delle esenzioni e delle riduzioni di cui ai commi precedenti, il Comune trasmetterà entro il 31 gennaio di ciascun anno di competenza all'ente gestore del servizio l'elenco dei soggetti a cui applicare le suddette agevolazioni.
4. Le esenzioni e le riduzioni di cui al presente articolo sono finanziate in apposito capitolo di bilancio comunale e, pertanto, le tariffe corrispondenti saranno liquidate dal Comune al soggetto gestore del servizio con modalità e scadenze preventivamente concordate.

Art. 10

Ulteriori agevolazioni

1. La tariffa relativa all'utenza domestica viene ridotta del 20% per i nuclei familiari con più di quattro componenti e ISEE inferiore a Euro 13.000.
2. Al fine di assicurare la gradualità degli adeguamenti derivanti dall'introduzione della tariffa, ai sensi dell'art. 49, comma 10 del D.lgs 22/1997, il Comune può procedere all'abbattimento delle tariffe.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono finanziate in apposito capitolo di bilancio comunale e, pertanto, le tariffe corrispondenti saranno liquidate dal Comune al soggetto gestore del servizio con modalità e scadenze preventivamente concordate.

Art. 11

Utenze non domestiche- Esclusioni.

1. Nella determinazione della superficie ai fini della applicazione della Tariffa non si tiene conto di quella superficie ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Non sono pertanto soggette alla tariffa:
 - a) Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente ai locali o zone in cui si svolge l'intero ciclo produttivo ivi compresi, quindi, i magazzini e i depositi in quanto pertinenze dello stesso ciclo industriale - produttivo.

b) Le superfici degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali ovvero quelli non assimilati agli urbani.

Per le superfici delle attività di seguito elencate per le quali risulta difficile determinare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica convenzionalmente una riduzione della superficie promiscua nelle percentuali sotto indicate.

<u>ATTIVITA'</u> (artigianali, commerciali e/o di servizi)	% di riduzione
TIPOGRAFIE	60%
FALEGNAMERIE	60%
AUTOCARROZZERIE	60%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	60%
GOMMISTI	60%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	60%
RISTORANTI, PIZZERIE, TRATTORIE	20%
PANINOTECHES	20%
PANIFICI CON PRODUZIONE INTERNA	20%
ROSTICCERIE	30%
PASTICCERIE	30%
LAVANDERIE	50%
TINTORIE	50%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	50%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/1978)	20%
ODONTOTECNICI	30%
LABORATORI TESSILI	40%
PELLICCERIE	40%
FABBRICAZIONE DI MACCHINE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE	40%
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI CUOIO, PELLE E SIMILARI	40%

Per le altre attività non previste nell'elenco, potrà essere concessa una riduzione dal 20% al 60%, a seconda della tipologia di attività svolta, ed a seguito di adeguata valutazione del Gestore e sentita l'Amministrazione Comunale.

c) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;

d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2 ter, del D.L. N. 527 del 1988 come convertito con legge n. 45 del 1989, adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del Direttore Sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Le esclusioni e le riduzioni di cui al presente articolo decorreranno a partire dal giorno di presentazione di apposita domanda.

Art. 12

Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi

1. Per le utenze non domestiche che dimostrino al soggetto gestore del servizio di aver avviato al recupero i rifiuti assimilati presso soggetti terzi, oppure di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che abbiano determinato una accertata minore produzione dei rifiuti, verrà applicata una riduzione della parte variabile della tariffa.
2. Tale riduzione non potrà comunque superare il 50% e sarà calcolata sui risparmi effettivi conseguiti dal gestore del servizio per le minori prestazioni svolte per effetto delle misure messe in atto dal contribuente, sulla base dei quantitativi effettivi non conferiti al pubblico servizio.
3. Al fine della concessione dello sgravio, il contribuente dovrà presentare annualmente la richiesta allegando idonea certificazione del centro di recupero ovvero degli interventi tecnico-organizzativi che determineranno una accertata minore produzione dei rifiuti.
4. L'entità dello sgravio, che decorrerà dalla data di presentazione della richiesta, verrà quantificata annualmente a consuntivo dal gestore, sulla base dei quantitativi di cui al precedente punto 2 desunti dai formulari di identificazione che dovranno essere forniti in copia al gestore del servizio da parte del contribuente.
5. Le riduzioni per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati presso soggetti terzi, oppure per aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che determinino una accertata minore produzione dei rifiuti non sono cumulabili.
6. In presenza di lavori per la realizzazione di opere pubbliche disposti dal Comune o da proprie società, che comportino la chiusura di pubbliche vie per più di 6 mesi, i contribuenti che hanno esercizi commerciali ed artigianali nelle vie oggetto della predetta chiusura, avranno diritto alla riduzione della parte variabile della tariffa nella misura del 70%.

La riduzione si chiede presentando apposita domanda in carta libera al soggetto gestore indicando:

- la ragione sociale del contribuente ed il codice fiscale;
- l'indirizzo ove ha sede l'attività;
- l'indicazione dei lavori svolti con il tempo complessivo della loro durata, come segnalato dagli organi competenti.

La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere presentata a pena di decadenza entro e non oltre sessanta giorni dal termine dei lavori.

La riduzione spetta per l'anno in cui si è verificata la chiusura dei lavori e sarà conteggiata nell'avviso bonario di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo.

Art. 13

Utenze domestiche non stabilmente attive

1. Per “utenze domestiche non stabilmente attive”, previste dall’art. 7, comma 3 del DPR 158/99, si intendono le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all’estero.
2. Per tali utenze il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a quello indicato nella seguente tabella:
 - 1 occupante se la superficie totale dei locali è uguale o inferiore a mq. 70
 - 2 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 71 e mq. 100
 - 3 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa fra mq. 101 e mq. 130
 - 4 occupanti se la superficie totale dei locali è superiore a mq. 130
3. La parte variabile della tariffa è ridotta del 50%.
4. Per gli alloggi tenuti a disposizione da cittadini residenti o domiciliati presso strutture per anziani, il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente pari a nucleo 1.

Art. 14 Tariffa giornaliera

1. Per le utenze non domestiche non stabilmente attive si applica la tariffa giornaliera per il servizio di smaltimento rifiuti urbani ed assimilati agli urbani.

Tali utenze sono relative ad esempio ai locali e alle aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere).

Per tali utenze si applica il metodo di cui all’art. 35 per il periodo di occupazione o conduzione risultante dall’atto autorizzatorio o se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, per lo smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell’importo percentuale del 100%, al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito.

Per l’accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tariffa annuale, in quanto compatibili.

2. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di mercati, eventi sportivi, attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, circhi o altre manifestazioni socioculturali, il gestore del servizio, qualora possa quantificare l’effettivo costo del servizio offerto, lo addebiterà integralmente agli utilizzatori, secondo modalità e tempistiche da concordare nei singoli casi.

3. Per ogni singola occupazione si applicherà una tariffa complessiva minima non inferiore ad Euro 11,00.

Art. 15

Agevolazioni per la raccolta differenziata

- 1) Per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art. 49 del Dlgs 22/97, viene assicurata, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del DPR 158/99, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.
- 2) Le agevolazioni di cui al comma precedente si applicheranno non appena sarà possibile disporre di metodi di misurazione della quota individuale avviata a raccolta differenziata.
- 3) Compostaggio domestico:
 - a) Alle utenze domestiche che dichiarano, mediante sottoscrizione di apposito modulo, di praticare il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, con le modalità di seguito previste, verrà applicata una riduzione del 15 % della quota variabile della tariffa.
 - b) L'attività di compostaggio deve essere riconducibile ad un'area a verde pertinenziale esclusiva della medesima utenza. Dalla riduzione sono comunque escluse le utenze condominiali.
 - c) La riduzione sarà corrisposta previa sottoscrizione del "Modulo di richiesta di agevolazione sulla Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) per l'utilizzo di compostiera domestica" e avrà decorrenza dalla data di presentazione del medesimo. La riduzione verrà mantenuta anche per gli anni successivi, senza bisogno di rinnovo della richiesta e comunque sino a comunicazione da parte dell'utente di cessazione di utilizzo della compostiera .
 - d) L'utente si impegna:
 - a praticare l'attività di compostaggio in via continuativa per tutto il corso dell'anno solare, garantendo di conseguenza di non conferire al servizio di raccolta i rifiuti vegetali prodotti e la frazione organica dei rifiuti;
 - a consentire l'accesso alla propria abitazione dei tecnici del Soggetto gestore per la verifica del corretto utilizzo delle compostiere e del loro reale utilizzo. I controlli verranno effettuati dal personale incaricato. In caso di impedimento all'accesso , o in caso di accertamento del mancato o non corretto utilizzo della compostiera , il riconoscimento della riduzione TIA verrà revocato per l'anno intero, con applicazione della sanzione prevista dall'art. 25, comma 3, del presente regolamento. Tale revoca verrà, comunque, applicata d'ufficio in tutti quei casi in cui verrà riscontrata la mancanza dei requisiti sopra previsti.
 - e) La pratica del compostaggio dovrà avvenire utilizzando l'apposito set messo a disposizione dal Soggetto gestore del servizio, in comodato d'uso gratuito.

- f) Il beneficio dell'agevolazione è subordinato al regolare versamento della TIA nel quinquennio precedente. In caso contrario l'agevolazione è sospesa fino a dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle pendenze arretrate.

Art. 16

Il trattamento dei dati

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è considerata un processo indispensabile per l'emissione degli avvisi bonari di pagamento per il pagamento della tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il soggetto gestore è individuato dall'Amministrazione Comunale quale Responsabile del trattamento dei dati personali, di cui la società venga a conoscenza nell'espletamento delle attività connesse alla tariffa.
3. Ai fini di quanto al precedente comma, il trattamento dei dati dovrà essere effettuato nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolar modo, del D.lgs. 196/2003.

TITOLO II

DENUNCE-ACCERTAMENTO-RISCOSSIONE

Art. 17

Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione

1. I soggetti di cui all'art. 6 devono presentare al Gestore del servizio, entro i 30 giorni successivi all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali e delle aree soggette a tariffa siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Gestore del servizio e dallo stesso messi a disposizione degli utenti anche presso gli uffici comunali.
2. La denuncia di cui al comma 1 ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati.
3. Fermo restando quanto disposto all'art.18 per le denunce anagrafiche, le variazioni che dovessero intervenire nel corso dell'anno in merito agli elementi rilevanti nel calcolo della tariffa e nella emissione degli avvisi bonari di pagamento (modificazioni delle superfici dei locali ed aree, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree, modifica intestazione e/o recapito ecc.) devono essere comunicate al Gestore del servizio entro i 30 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.
4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza (come richiesti nel modulo di denuncia di cui al comma 1 del presente articolo), da documentare ove ritenuto necessario dal gestore del servizio, e tutti gli altri elementi utili ai fini della determinazione della tariffa.
5. La denuncia, originaria o di variazione, deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale, e può essere presentata direttamente presso gli uffici del Gestore del servizio, che rilascerà ricevuta, oppure spedita per posta, tramite fax o posta elettronica.
6. L'Amministrazione comunale trasmetterà periodicamente al soggetto gestore, con modalità e contenuti da concordare, le informazioni e ogni altra notizia utile ai fini della corretta applicazione della tariffa, nel rispetto delle normative vigenti.
7. La cessazione dell'occupazione deve essere comunicata al soggetto Gestore sugli appositi modelli ed avrà effetto con le decorrenze previste nell'art.3 commi 2 e 3.

Art. 18

Numero di persone occupanti i locali

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre che alla superficie, al numero di persone indicate nella denuncia originaria. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al Gestore del Servizio presentando entro 30 giorni apposita denuncia di variazione.

2. L'obbligo di presentazione di denuncia previsto al comma precedente non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel comune di Legnano, in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati dall'anagrafe stessa, unicamente per l'abitazione di residenza. La tariffa verrà adeguata d'ufficio dal giorno della variazione anagrafica.
3. Non va parimenti presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti l'alloggio quando la loro permanenza nell'alloggio stesso non supera 60 giorni nell'arco dell'anno.
4. Nel caso di cittadini di Legnano che dichiarino di dimorare stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge, o che risultino stabilmente dimoranti al di fuori del territorio del comune di Legnano (es. familiari iscritti all'AIRE o domiciliati altrove per motivi di lavoro o studio) non si terrà conto della loro posizione al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengono la residenza per il corrispondente periodo.
5. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate prima dell'1/1/2006 non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dai nuclei composti da una sola persona, il numero degli occupanti l'alloggio, tale dato viene desunto d'ufficio dall'anagrafe per i residenti, mentre per i non residenti ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia. A tal fine viene assegnato il termine del 30/09/2006.
6. Alle utenze intestate a soggetti non residenti, in attesa della dichiarazione integrativa di cui al comma precedente, verrà attribuito il numero presunto di 4 occupanti per alloggio, fatto salvo il conguaglio in base alla denuncia presentata. Parimenti ove, entro la data del 30/09/2006, tali soggetti non residenti non abbiano presentato denuncia, ai fini del calcolo della tariffa verrà attribuito un numero di 4 occupanti, fatte salve le verifiche d'ufficio.
7. Per le utenze di cui al punto 6 la tariffa viene adeguata a decorrere dal giorno in cui la variazione del numero dei componenti si verifica, se la comunicazione di variazione viene data entro i termini previsti per i non residenti (30 giorni). In caso contrario la variazione in diminuzione comporta l'adeguamento della tariffa dal mese successivo a quando viene comunicata. Nel caso in cui il nucleo non venga comunicato al Gestore, verrà attribuito il numero presunto di 4 occupanti per alloggio, fatte salve le verifiche d'ufficio.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da 2 o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata attribuendo ad ognuno dei nuclei una quota della superficie totale proporzionale al numero di componenti dei singoli nuclei, salvo il caso in cui la superficie occupata dai distinti nuclei sia esattamente distinguibile.
9. L'Ufficio Anagrafe del Comune trasmetterà periodicamente, con modalità e contenuti da concordare, le variazioni necessarie ai fini della corretta applicazione della tariffa, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 19

Poteri del soggetto gestore del servizio

1. Al fine del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di rilevazione delle misure e delle destinazioni delle utenze, il soggetto Gestore del servizio può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali ed aree scoperte, e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifiche da restituire debitamente sottoscritti.
2. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile. La superficie di unità immobiliari a destinazione ordinaria può essere determinata in misura presuntiva pari alla superficie catastale ridotta del 20%.

Art. 20

Omessa, infedele ed incompleta denuncia

1. Il soggetto Gestore del servizio procede:
 - alla rettifica delle denunce incomplete o infedeli, o all'accertamento d'ufficio in caso di omessa denuncia;
 - all'accertamento di parziali, ritardati o omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo raccomandata R/R, apposito avviso motivato, il cui contenuto deve essere conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 162, della Legge n. 296 del 27.12.2006.
2. Gli avvisi in rettifica o d'ufficio devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Avverso gli atti di accertamento di cui al comma 1 è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano entro 60 giorni dalla loro notificazione, secondo le procedure e le modalità previste dal D.lgs 31/12/1992 n. 546.

Art. 20 bis

Avviso bonario di pagamento

1. Il soggetto Gestore del servizio invia, entro l'anno solare successivo a quello per il quale si chiede il versamento del tributo, un avviso bonario di pagamento, contenente:
 - i dati contenuti nella denuncia presentata dal contribuente a base della liquidazione del tributo;

- le tariffe applicate, distinte per categoria di utenza;
 - l'indicazione del responsabile del procedimento;
 - l'indicazione dell'ufficio cui rivolgersi per notizie o chiarimenti relativi all'avviso;
 - l'importo da pagare e i termini entro i quali dovrà essere effettuato il pagamento, suddividendo l'ammontare annuo della tariffa in almeno due rate.
2. Il pagamento deve essere effettuato con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detta misura.
 3. Nel caso di mancato pagamento dell'avviso bonario il soggetto Gestore del servizio emetterà un sollecito, notificato con idonei mezzi, fissando i termini per il pagamento.
 4. In caso di ulteriore mancato pagamento il soggetto Gestore del servizio dovrà notificare apposito atto di accertamento, che risponda ai requisiti previsti dall'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296 del 27.12.2006.

Art. 21

Riscossione ordinaria e coattiva

1. Il Gestore del servizio provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della tariffa ed al recupero dei crediti nei modi, nei tempi e nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente, ed in particolare dall'art. 49 del D.lgs 5/2/1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel caso di riscossione coattiva della tariffa il relativo titolo (cartella di pagamento o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 22

Conguagli

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nelle tariffazioni successive mediante conguaglio compensativo.

Art. 23

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento o dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data dell'indebito pagamento.

3. Qualora si debba procedere a rimborso di tariffa nei confronti di soggetti che risultino debitori di importi pregressi relativi alla medesima utenza o ad altra utenza, il gestore può operare la compensazione tra le relative partite, procedendo alla riscossione o al rimborso della sola differenza risultante dall'operazione.

Art. 24
Interessi moratori

1. In caso di ritardato pagamento oltre i termini di scadenza indicati sia nel sollecito di pagamento, sia nell'atto di accertamento, viene applicata una indennità di mora in misura pari ad un interesse calcolato al tasso legale maggiorato di 3 punti – su base annua – per ogni giorno di ritardo del pagamento.

Art. 25
Sanzioni

1. In caso di omesso o parziale versamento, o di tardivo versamento riferito al sollecito di cui all'art. 20bis, comma 3, si irroga, negli avvisi di accertamento, la sanzione del 30% di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997, nel termine decadenziale del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.
2. Ai fini di cui al comma precedente, non vengono comunque considerati tardivi i versamenti effettuati entro 30 giorni dalla data di notifica del sollecito al contribuente.
3. Per ogni altra violazione del presente regolamento, comprese quelle relative all'omessa o infedele denuncia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 26
Tributo Ambientale

1. Il Gestore del servizio applica e riscuote, nelle forme previste dal presente regolamento, il tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.lgs. 504/1992, provvedendo a riversare alla Provincia di Milano gli importi riscossi, al netto della commissione di legge. Scadenze e modalità del versamento in favore della Provincia sono disciplinate da apposito accordo fra il gestore del servizio e l'Amministrazione provinciale.

Art. 26bis
Disposizioni comuni

Gli atti di cui articoli dal 19 al 25 del presente regolamento sono sottoscritti, anche a stampa, dal Funzionario Responsabile della Gestione della Tariffa.
Non si procede ad accertamento, a riscossione coattiva o a rimborsi per somme inferiori a 10,00 euro, salvo siano relative a più annualità.

Art. 26ter
Obblighi del Gestore

1. Al fine di sviluppare sistemi di interscambio dei dati necessari all'attività di recupero dell'evasione dei tributi comunali, il Gestore del Servizio (se diverso dal Comune) è tenuto a trasmettere annualmente al Comune le informazioni in proprio possesso relative alle dichiarazioni degli utenti, acquisite nell'ambito dell'attività di gestione.
2. Per l'anno 2010 le informazioni dovranno essere trasmesse entro il 31 dicembre 2011; per gli anni successivi, le informazioni dovranno essere trasmesse entro il 30 aprile dell'anno solare successivo a quello di gestione.
3. Le informazioni dovranno essere trasmesse secondo le specifiche tecniche del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 dicembre 2007, e dovranno comunque contenere, oltre ai dati ivi previsti, anche quelli relativi alla classe di contribuenza ed ai mq oggetto di imposizione.
4. Con provvedimento del Dirigente del Servizio Tributi, sentito il Gestore, potranno essere stabilite modalità integrative o sostitutive di quelle previste nel precedente comma 3.
5. Il Comune, nell'esercizio della propria attività di controllo, ed in particolare del controllo dell'evasione dell'imposta comunale sugli immobili, qualora rilevi elementi utili al recupero della tariffa rifiuti, anche dal confronto tra la banca dati della tariffa rifiuti e quella dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), comunica le informazioni al Gestore al fine di attivare la verifica dell'entrata della tariffa.
6. Il Gestore, entro i termini di cui al comma 2, trasmette al comune una relazione sull'attività di recupero dell'evasione svolta con riferimento all'anno solare precedente, comprensiva dell'elenco degli atti di recupero emessi. L'elenco dovrà contenere i dati identificativi del contribuente, la superficie soggetta a tassazione, la classe di contribuenza e gli importi complessivamente recuperati.

TITOLO III

SISTEMA DI TARIFFAZIONE

Art. 27

Sistema di tariffazione

1. In base al DPR 158/99 recante i criteri per l'elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa d'igiene ambientale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Comune definisce il sistema di tariffazione da applicare dal 1° gennaio 2006.
2. Nel successivo articolo è riportato il metodo utilizzato dal Comune per la determinazione della tariffa d'igiene ambientale.
3. Le forme tecniche di misurazione diretta delle produzioni dei rifiuti per ogni tipo di utenza, da attivare in via sperimentale dal Gestore, consentiranno di determinare la quota variabile in maniera diretta.

Art. 28

Determinazione della tariffa

1. Il Gestore individua il costo complessivo del servizio, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. Sulla base del costo complessivo del servizio, come sopra determinato, il Comune determina la tariffa.
2. La tariffa è composta da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
 - a) La parte fissa TF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK + CRT_f + CRD_f$$

dove:

CSL = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche

CARC = Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso

CGG = Costi Generali di Gestione

CCD = Costi Comuni Diversi

AC = Altri Costi

CK = Costi d'uso del Capitale

CRT_f = Costi di Raccolta e Trasporto RSU da attribuire alla parte fissa

CRD_f = Costi di Raccolta Differenziata per materiale da attribuire alla parte fissa

- b) La parte variabile TV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza e deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\sum TV = CRT_v + CTS + CRD_v + CTR$$

dove:

CRT_v = Costi di Raccolta e Trasporto RSU da attribuire alla parte variabile

CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU

CRD_v = Costi di Raccolta Differenziata per materiale da attribuire alla parte variabile

CTR = Costi di Trattamento e Riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia

Art. 29

Componenti di costo

1. Le componenti di costo della tariffa sono definite come segue:

1.1 Costi operativi di gestione – CG

- a) CGIND = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati

In tali costi sono compresi: CSL, CRT_f , CRT_v , CTS, AC

- b) CGD = costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

In tali costi sono compresi: CRD_f , CRD_v , CTR

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI qualora venga corrisposto il relativo contributo;
- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

1.2 Costi Comuni – CC

- a) In tali costi sono compresi: CARC, CGG, CCD

- b) Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) e alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

1.3 Costi d'uso del Capitale – CK

I costi d'uso del capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R.).

I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n$$

La remunerazione del capitale è calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione R indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di

2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n)$$

dove:

r_n = Tasso di remunerazione del capitale impiegato

KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

I_n = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

F_n = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

2. Il soggetto Gestore del servizio deve evidenziare tutte le voci di costo che hanno determinato l'entità del servizio reso. Nel caso di smaltimento di rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, il soggetto Gestore dell'impianto dovrà evidenziare, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

Art. 30

Metodo utilizzato

1. Le utenze sono articolate in due fasce secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 del DPR 158/99:
 - a) **utenza domestica**, comprendente tutte le abitazioni civili;
 - b) **utenza attività**, comprendente non solo tutte le attività economiche presenti sul territorio comunale (fabbriche, attività commerciali, laboratori artigianali, uffici di società private, banche, laboratori di analisi, gabinetti medici, ecc.) ma anche gli enti, le comunità, le scuole, gli ospedali, le case di riposo, i circoli, le associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive mutualistiche, benefiche, ecc..
2. I costi totali sostenuti dal soggetto Gestore del servizio, vanno ripartiti tra i due tipi di utenze in modo da assicurare l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49, comma 10 del D.lgs 22/97.
3. I costi fissi e i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti.
4. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 e 3 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

5. Il quantitativo conferito dalle utenze domestiche è ricavato dalla differenza tra la quantità di rifiuti comunicati nell'ultima dichiarazione MUD e dai dati consuntivi finali dell'anno precedente se disponibili, al netto dei rifiuti di imballaggio qualora venga effettuato il conferimento al CONAI e corrisposto il relativo contributo, e la quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.
6. La quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche si ottiene dalla sommatoria delle quantità potenziali relative alle singole categorie, calcolate moltiplicando la superficie totale dei locali occupati da ciascuna categoria di utenza non domestica per i corrispettivi coefficienti di produzione di cui all'art. 32, comma 4 del presente Regolamento.

Art. 31

Determinazione dei coefficienti per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

Il Comune utilizza i coefficienti di adattamento (K_a) per superficie e numero di componenti da attribuire alla parte fissa della tariffa contenuti nella tabella 1a allegata al DPR 158/99.

2. Sino a che non sia possibile la misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibite a utenza domestica vengono accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare.
3. I coefficienti di produttività (K_b) per numero di componenti da attribuire alla parte variabile della tariffa verranno determinati dal Comune desumendoli dalla tabella 2 allegata al DPR. 158/99, o in base ad analisi effettuate dal Gestore del Servizio allo scopo di rendere equo e graduale il passaggio al nuovo metodo di tariffazione.
4. I coefficienti di cui ai commi precedenti saranno determinati su base annua con adozione di relativa delibera, precedentemente all'approvazione del bilancio preventivo; qualora non si provveda, si intendono confermati i coefficienti come precedentemente stabiliti.

Art. 32

Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tariffa

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto della specificità della realtà socioeconomica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
2. Il Comune determina i coefficienti potenziali di produzione (Kc) da attribuire alla parte fissa della tariffa desumendoli dalla tabella 3a allegata al DPR 158/99, o in base a delle analisi effettuate a cura del gestore allo scopo di rendere equo e graduale il passaggio al nuovo metodo di tariffazione.
3. Sino a che non sia possibile la misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti.
4. Per ogni classe di attività il Comune determina i coefficienti di produzione (Kd) da attribuire alla parte variabile della tariffa desumendoli dalla tabella 4a allegata al DPR 158/99, o in base a delle analisi effettuate a cura del Gestore allo scopo di rendere equo e graduale il passaggio al nuovo metodo di tariffazione.
5. I coefficienti di cui ai commi precedenti saranno determinati su base annua con adozione di relativa delibera, precedentemente all'approvazione del bilancio preventivo; qualora non si provveda, si intendono confermati i coefficienti come precedentemente stabiliti.
6. E' ammessa la modifica e/o l'inserimento di altre categorie generiche, oltre a quelle individuate nelle tabelle ministeriali di riferimento.

Art. 33

Assegnazione delle utenze alle classi di attività

1. L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 32, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della C.C.I.A.A. In mancanza o in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superfici vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

Art. 34

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$TFd(n, S) = Quf * S * Ka(n)$$

dove:

TFd(n, S) = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

n = numero di componenti del nucleo familiare.

S = superficie dell'abitazione (mq).

Quf = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$Quf = Ctuf / \sum_n S_{tot}(n) * Ka(n)$$

dove:

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

S_{tot}(n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

Ka(n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/Kg) secondo la seguente espressione:

$$TVd(n) = Quv * Kb(n) * Cu$$

dove:

TVd(n) = quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

$$Quv = Qtot / \sum_n N(n) * Kb(n)$$

dove

Qtot = quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche.

N(n) = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare.

Kb(n) = coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

C_u = costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

Art. 35

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione K_c secondo la seguente espressione:

$$TF_{nd}(ap, S_{ap}) = Q_{apf} * S_{ap}(ap) * K_c(ap)$$

dove:

$TF_{nd}(ap, S_{ap})$ = quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} .

S_{ap} = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Q_{apf} = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (K_c).

$$Q_{apf} = C_{tapf} / \sum_{ap} S_{tot}(ap) * K_c(ap)$$

dove:

C_{tapf} = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

$S_{tot}(ap)$ = superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap .

$K_c(ap)$ = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (K_d) secondo la seguente espressione:

$$TV_{nd}(ap, S_{ap}) = C_u * S_{ap} * K_d(ap)$$

dove:

TV_{nd} = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} .

C_u = costo unitario (€/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

$K_d(ap)$ = coefficiente potenziale di produzione in Kg/mq che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2006.

Art. 37

Abrogazioni

1. E' abolita dal primo gennaio 2006 la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al capo 3 del D.lgs 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed il relativo regolamento di cui alla delibera di CC. n. 89 del 10/07/95 e successive modifiche, salvo che per quanto riguarda le attività relative alle annualità 2005 e precedenti.
2. I presupposti di imposizione, relativi alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa, sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del D.lgs 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni.

Art. 38

Norme transitorie

1. La prima emissione riguardante la tariffa relativa al 2006, potrà avvenire, salvo conguaglio, sulla base delle posizioni esistenti nella banca dati comunale all'1/1/2006, oltre che sulla base degli elementi contenuti nelle denunce originarie e di variazione della tassa smaltimento rifiuti, trasmesse al gestore del servizio.

Art. 39

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 22/1997 e successive modifiche, nonché del DPR 158/1999.